

OGGETTO: "RICHIAMO IN SERVIZIO" DEL PERSONALE IN "AUSILIARIA".

Seguito foglio n. 52/6-2-2005 in data 10 febbraio 2009

(da intendersi abrogato).

1. Lo Stato Maggiore della Difesa ha recentemente ribadito i criteri che regolano il "richiamo in servizio" dei militari in "ausiliaria", sottolineandone il carattere di assoluta eccezionalità in relazione a stringenti e non altrimenti risolvibili esigenze dell'Amministrazione.
2. in tale contesto è necessario tornare in argomento in ordine ai presupposti dell'istituto in esame, evidenziando preliminarmente che la relativa opzione non configura la titolarità di posizioni giuridiche soggettive. Conseguentemente, nel fornire un inquadramento generale e aggiornato al riguardo, si precisa che l'"ausiliaria" è quella categoria di stato giuridico del congedo in cui transita chi, cessando dal servizio per raggiungimento del limite di età correlato al grado rivestito o a domanda nei casi previsti, si sia reso disponibile "a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione"¹.

La disponibilità indicata non costituisce il presupposto per l'automatico ricorso al "richiamo in servizio", che è applicato unilateralmente dall'Amministrazione con "decreto del Ministro della difesa di concerto con [quello] dell'economia e delle finanze", sulla base delle richieste d'impiego pervenute da ciascuna Autorità di Vertice², alla luce delle rispettive esigenze funzionali valutate nella competenza e del consenso rilasciato dagli interessati³. Nel senso anche la giurisprudenza ha chiarito che "il gradimento espresso dal militare al richiamo in servizio si colloca all'interno di un procedimento attivato d'ufficio e nel solo interesse pubblico" e, pertanto, contraddistinto da ampia discrezionalità⁴, rinvenibile nello stesso provvedimento finale.

¹ Combinato disposto degli artt. 874, 880, 886 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (COM).

² Art. 993 del COM.

³ Il collocamento in ausiliaria integra, quindi, un provvedimento di inquadramento autoritativo, in virtù del quale l'Amministrazione definisce lo stato giuridico/economico del militare.

⁴ Risulta, infatti, legittimo lo stesso provvedimento dell'Amministrazione che individua appositi requisiti soggettivi per disciplinare il "richiamo".

3. Tenuto conto di quanto sinora esposto, delle nuove consistenze organiche - specie nei gradi apicali - conseguenti al riordino dei ruoli, nonché della generale necessità di valorizzazione del percorso professionale degli interessati, l'eventuale "richiamo" dall'"ausiliaria":

- rappresenta una circostanza eccezionale, che sarà vagliata dal Comando Generale, su proposta dei Comandi di Corpo, prima dell'inoltro delle richieste alla Direzione Generale per il Personale Militare competente in materia;
- non potrà, comunque, essere considerato laddove connesso, sul piano dell'impiego, con la conferma nell'incarico di chi sia investito di funzioni di comando o titolare di carica direttiva, qualora presente nel medesimo Reparto un parigrado in servizio permanente, fermo restando il principio di precedenza gerarchica determinata dal possesso di speciali qualifiche⁵.

Fatte salve le procedure in corso e le permanenze negli incarichi sino alla scadenza dei periodi di "richiamo" in atto, le disposizioni in argomento sono da intendersi immediatamente vigenti.

⁵ Art. 629, c. 2-bis del COM.

Nr. 52/6-2-2005 di prot.

Roma, 10 febbraio 2009

OGGETTO: Precedenza nel comando fra pari grado.

-
1. La tematica in epigrafe si pone con frequenza e particolare delicatezza, in relazione alle possibili ricadute sull'andamento dei reparti, allorquando, nell'ambito dei Comandi di Stazione, si realizzi parità di grado tra comandante, in posizione di ausiliaria, e dipendente, in servizio permanente, frattanto promosso al grado superiore.
 2. L'articolo 12 del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, nel trattare della dipendenza gerarchica, sancisce il principio generale per cui il militare è tenuto al rispetto dei doveri inerenti al rapporto di subordinazione, anche nei confronti dei pari grado o di coloro che, pur inferiori in grado, siano investiti del comando o di carica direttiva, nei limiti delle attribuzioni loro conferite.
 3. Ciò premesso, il Luogotenente in ausiliaria, richiamato, esercita le funzioni del grado e dell'incarico originariamente attribuitogli, di cui era e resta titolare, a meno di differenti provvedimenti, in presenza di particolari situazioni da valutare in concreto.